



CERTIFICATI VERDI E TARIFFA OMNICOMPRENSIVA

RICHIESTA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 25 COMMA 12 DEL D.LGS. 28/2011

L'articolo 25, comma 12, del Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 (di seguito il Decreto) prevede che *“Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382–quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al comma 145 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione¹ con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008. Il periodo residuo degli incentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio commerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007.”*

Il GSE comunica agli operatori che l'accesso alle condizioni previste dall'articolo 25 comma 12 del Decreto è subordinato a una esplicita richiesta da parte degli aventi diritto inviando, entro il termine del 31 marzo 2012, la seguente documentazione:

- modulo di richiesta (**allegato 1**);
- documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- visura camerale storica dell'azienda agricola proprietaria dell'impianto.

Nel caso di impianti a biogas gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali dovrà, inoltre, essere trasmessa:

- documentazione attestante il rapporto giuridico esistente tra il richiedente e le aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali con cui avviene la gestione dell'impianto, comprovante la gestione in connessione con le stesse;
- visura camerale storica delle aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali con cui avviene la gestione dell'impianto.

Con riferimento al citato articolo 25 comma 12 del Decreto, si precisa che:

- il periodo complessivo dell'incentivazione è di 15 anni, calcolato sottraendo il periodo di incentivazione fruito in data precedente al 1° gennaio 2008;

¹ Si devono intendere per impianti gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, impianti la cui proprietà sia di società in cui la partecipazione di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali sia almeno pari al 51%.

- il passaggio di sistema incentivante ai sensi della suddetta norma esaurisce il diritto di cui all'articolo 3 comma 6 del DM 18/12/2008;
- in caso di accoglimento della richiesta gli effetti dell'applicazione di quanto previsto dalla norma decorrono in maniera inderogabile dal 1° gennaio 2008.

Nell'ambito dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 25 comma 12 del Decreto potranno verificarsi le seguenti principali casistiche:

Impianti che già ricevono Certificati Verdi (CV) e richiedono l'applicazione dell'art. 25 comma 12 del Decreto al fine di ottenere l'applicazione dei coefficienti moltiplicativi di cui alla Legge 244/2007

Per gli impianti che intendono richiedere l'applicazione dei coefficienti moltiplicativi K, definiti nella Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), sarà applicato, a partire dal 1° gennaio 2008, il coefficiente previsto dalla Tabella 2, riga 8 ($K = 0,8$) allegata alla medesima legge. Si potrà richiedere al GSE l'emissione di Certificati Verdi da filiera corta, con il coefficiente moltiplicativo di cui alla Tabella 2, riga 7 ($K = 1,8$), allegata alla Legge Finanziaria 2008, solo dopo aver ottenuto la certificazione dei quantitativi di biomasse impiegate per la produzione di energia elettrica da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito MiPAAF) ai sensi del DM 2/3/2010.

Le modalità per la certificazione delle biomasse sono state specificate nella circolare MiPAAF n. 22083 del 07/11/2011, in cui sono state dettagliate tutte le azioni da intraprendere per ottenere la suddetta certificazione (disponibile al seguente link: <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4341>).

Nel caso in cui si sia in possesso della certificazione delle biomasse da filiera corta ai sensi del DM MiPAAF 02/03/2010, si procederà all'applicazione del coefficiente $K = 1,8$ alla quota parte di energia imputabile alla biomassa certificata.

In caso di mancato ottenimento della certificazione delle biomasse da filiera corta il GSE procederà al conguaglio dei CV già ottenuti senza coefficiente moltiplicativo per gli anni dal 2008 al 2011, con quanto risultante dall'applicazione del coefficiente moltiplicativo $K = 0,8$.

Impianti che ricevono CV e richiedono l'applicazione dell'art. 25 comma 12 del Decreto al fine di effettuare il passaggio alla Tariffa Omnicomprensiva (TO)

Per impianti che intendono passare al regime incentivante della Tariffa Omnicomprensiva (TO) dovrà essere integrata la documentazione per la qualifica IAFR al fine di verificare il rispetto di tutte le condizioni di accesso. A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà essere fornita la seguente documentazione aggiuntiva:

- schema elettrico unifilare, con indicazione di tutti i gruppi di produzione installati a monte del punto di connessione alla rete;
- diagramma P&I (piping and instrumentation);
- fotografie delle targhe dei generatori con l'evidenza dei principali dati impiantistici.

Il passaggio dal sistema incentivante dei CV a quello della TO è consentito solo agli operatori che hanno attiva una convenzione per il ritiro dedicato ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 280/07 (di seguito RID). La data richiesta per il passaggio al nuovo sistema incentivante può essere fissata secondo le seguenti modalità:

1. per gli impianti già titolari di una convenzione RID, la data di passaggio a TO non può essere antecedente alla data di decorrenza della medesima convenzione RID;
2. per gli impianti non titolari di una convenzione RID, il passaggio avviene dalla data di decorrenza dell'istanza di TO.

Il periodo tra il 1° gennaio 2008 e la data di decorrenza della convenzione è incentivato tramite Certificati Verdi con l'applicazione dei coefficienti moltiplicativi e con le modalità indicate nel precedente paragrafo.

Per accedere al regime di TO è necessario restituire gli eventuali CV ottenuti nel periodo della possibile sovrapposizione fra i due sistemi incentivanti, secondo le modalità successivamente descritte:

1. nel caso in cui i CV siano stati ritirati dal GSE, l'operatore deve restituire gli importi percepiti con il precedente sistema incentivante mediante nota di credito;
2. nel caso in cui i CV percepiti siano stati collocati sul mercato, l'operatore deve riaccreditare sul proprio conto proprietà un numero di CV pari a quello percepito.

I CV possono essere acquistati sul mercato oppure dal GSE al prezzo di riferimento dell'anno di competenza.

Si evidenzia che la mancata restituzione degli importi e/o dei CV non consente il passaggio al regime della TO. È necessario, inoltre, compensare tutte le partite aperte relative alla gestione dei CV prima di poter procedere al passaggio alla TO.

Ritiro CV scaduti

In considerazione del periodo di riferimento per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 25 comma 12 del Decreto sarà possibile per il GSE procedere con emissioni integrative di CV anche relativi al periodo 2008-2010. I soli CV scaduti potranno essere ritirati dal GSE ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 comma 149 della Legge Finanziaria 2008.

Invio documentazione

L'invio della documentazione potrà avvenire mediante posta ordinaria o raccomandata A/R all'indirizzo:

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Direzione Commerciale e Attività Regolatorie

Unità Gestione Contratti

Viale Maresciallo Pilsudski, 92

00197 ROMA

riportando sulla busta la seguente dicitura:

GSE – Applicazione dell'art. 25 comma 12 del D.Lgs. 28/11 – Numero qualifica IAFR

Eventuali richieste di chiarimenti in merito potranno essere rivolte all'indirizzo e-mail:
emissionecev@gse.it.